


# REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

Firenze, 17 giugno 2020





Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Proposta di legge

Disposizioni in materia di cedole librarie. Modifiche alla l.r. 32/2002

D'iniziativa dei Consiglieri:

ICARIA BUGERTA

SIMOHE BETHINI

SIMONE FARTALO

ANDREA PIERROWI

# Proposta di legge regionale

## Disposizioni in materia di cedole librarie. Modifiche alla l.r. 32/2002

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Finalità, destinatari e tipologie degli interventi per il diritto allo studio scolastico. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 32/2002.

#### Preambolo

#### Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;

Visto l'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

#### Considerato quanto segue:

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 156, comma 1 del decreto legislativo n. 297/1994, anche al fine di rendere maggiormente uniformi le procedure, è opportuno disporre limitate modifiche alla l.r. 32/2002 al fine di introdurre, in materia di cedole librarie per la scuola primaria, il principio della dematerializzazione e in particolare della libera scelta da parte delle famiglie rispetto agli esercizi commerciali in cui effettuare l'acquisto dei libri di testo;

#### approva la seguente legge

#### Art. 1

Finalità, destinatari e tipologie degli interventi per il diritto allo studio scolastico. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 32/2002

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:

"2 bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), i comuni provvedono, con risorse statali, alla fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione, attraverso il sistema della cedola libraria anche in modalità digitale, garantendo la libera scelta tra i fornitori da parte delle famiglie stesse."

2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 7 della 1.r.32/2002 è aggiunto il seguente:

"2 ter. Il comune tenuto all'adempimento di cui al comma 2 bis è di norma quello di residenza anagrafica dello studente.".

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Anche al fine di rendere uniformi le procedure per l'utilizzo delle cedole librarie fornite dai comuni alle famiglie degli studenti della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione, con la presente proposta di legge si dispongono limitate modifiche alla l.r. 32/2002 al fine di introdurre il principio della dematerializzazione e in particolare della libera scelta da parte delle famiglie rispetto agli esercizi commerciali in cui effettuare l'acquisto dei libri di testo.

Con riferimento all'articolato, nello dettaglio, viene modificato <u>l'articolo 7 della l.r. 32/2002</u> introducendo 2 nuovi commi: il <u>comma 2 bis</u> che riporta gli aspetti sopraindicati, specificando che i comuni provvedono, con risorse statali, alla fornitura gratuita dei libri di testo attraverso il sistema della cedola libraria, anche in modalità digitale, garantendo la libera scelta tra i fornitori da parte delle famiglie stesse; il <u>comma 2 ter</u> in cui si specifica che il comune tenuto all'adempimento di cui al comma 2 bis è di norma quello di residenza anagrafica dello studente.

# TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE PROPOSTE

Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

#### **TESTO VIGENTE**

#### Art. 7

Finalità, destinatari e tipologie degli interventi per il diritto allo studio scolastico

- effettivo il diritto volti rendere formativo.
- attraverso:
- delle supporto frequenza scolastiche:
- b) l'eroga zione di provvidenze economiche prioritariamente prioritariamente destinate ai appartenenti a famiglie in svantaggiate;
- qualità dell'offerta di istruzione e formazione prioritariamente prioritariamente finalizzate alla riduzione dell'insuccesso e dell'abbandono scolastico. dell'insuccesso e dell'abbandono scolastico.

#### **MODIFICA**

#### Art. 7

Finalità, destinatari e tipologie degli interventi per il diritto allo studio scolastico

- 1. La Regione promuove servizi e interventi 1. La Regione promuove servizi e interventi rendere effettivo a all'apprendimento e all'istruzione scolastica dei all'apprendimento e all'istruzione scolastica dei soggetti frequentanti le scuole statali, le scuole soggetti frequentanti le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali, dall'infanzia paritarie private e degli enti locali, dall'infanzia fino all' assolvimento dell'obbligo scolastico e fino all' assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo.
- 2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite 2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso:
- a) il sostegno di tutti i servizi e le iniziative di a) il sostegno di tutti i servizi e le iniziative di attività supporto alla frequenza delle attività scolastiche;
  - b) l'eroga zione di provvidenze economiche destinate ai soggetti condizioni soggetti appartenenti famiglie condizioni svantaggiate;
- c) lo sviluppo di azioni di miglioramento della c) lo sviluppo di azioni di miglioramento della qualità dell'offerta di istruzione e formazione finalizzate riduzione
  - In attuazione di quanto previsto 2 bis. dall'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i comuni provvedono, con risorse statali, alla fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione, attraverso il sistema della cedola libraria anche in modalità digitale, garantendo la libera scelta tra i fornitori da parte delle famiglie stesse.
  - 2 ter. Il comune tenuto all'adempimento di cui al comma 2 bis è di norma quello di residenza anagrafica dello studente.

#### **RELAZIONE TECNICO -FINANZIARIA**

# Proposta di legge d'iniziativa consiliare

	Primo firmatario: Ilaria Bugetti
• •	
opertura finanziaria :	<ul> <li>Oneri a carico del bilancio regionale. Attuazione amministrativa di competenza della struttura gestionale della Giunta regionale.</li> <li>Oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. Attuazione amministrativa di competenza del Segretariato generale del Consigli</li> </ul>
pologia della proposta	di legge
raggiungere, le pr comportano la qui nel bilancio di pre successivi bilanci a decisione in ordine dispone spese a bilancio del Consi complessivo della previsione in corse	carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi di cocedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali, che antificazione dell'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresevisione del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - rinviando a annuali e pluriennali del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - le alle risorse da destinare a tali finalità (art. 13, comma 1, lett. a) l.r. 1/2015) carattere annuale o pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) l.r. 1/2015) su iglio - o in alternativa del bilancio regionale - indicando l'ammontare spesa e la quota relativa a ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio o ed a quelli successivi ai quali si rinvia per la relativa copertura finanziaria arattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modininarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione de

Non si prevedono spese a carico del bilancio della Regione Toscana/ del Consiglio Regionale

# Oneri finanziari previsti dall'approvazione della proposta di legge:

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Il Settore/Soggetto di co	ompetenza dell'ambito di int	ervento della proposta di	legge illustra i crite	ri ed il metodo
utilizzato per :				4 · *
<ul> <li>quantificare il consigne</li> <li>quantificare il consigni</li> <li>dimostrare l'evo</li> </ul>	ovi oneri a carico del bilancio osto o il risparmio complessi osto o il risparmio complessi entuale invarianza di spesa el dettaglio le singole voci di	vo derivante della propo vo derivante della propo	sta in esame sul bila	
□ esplicitare il me	todo seguito per la definizio	ne degli oneri finanziari o	he derivano dalla p	roposta in esame
	pologia di spesa/entrata di p sistenza della clausola di non		сарітаіе	
<b></b>	•••••		<u> </u>	
La proposta di legge pro	duce sulle previsioni attuali o	del bilancio finanziario :		
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Missione		,		
Programma				
Titolo				
Totale	0	0	0	0
Spazio per nota esplic	ativa elementi relativi alla	fattispecie sopra selez	ionata	
·		· · ·	· .	

## Metodologie di quantificazione utilizzate:

#### Analisi qualitativa

La proposta di legge in oggetto non comporta spese aggiuntive a carico del bilancio regionale in quanto, anche al fine di rendere uniformi le procedure per l'utilizzo delle cedole librarie fornite dai comuni alle famiglie degli studenti della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione, dispone limitate modifiche alla l.r. 32/2002 al fine di introdurre il principio della dematerializzazione e in particolare della libera scelta da parte delle famiglie rispetto agli esercizi commerciali in cui effettuare l'acquisto dei libri di testo.

	Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra indicata
Copert	ura finanziaria:
Il Setto	ore Bilancio e Finanze sulla base della quantificazione egli oneri previsti dalla proposta di legge verifica
la poss	ibile
	variazione al bilancio finanziario con riduzione dello stanziamento su altre Missioni e Programmi
	utilizzo delle risorse stanziate sul bilancio finanziario del Consiglio regionale nel fondo speciale per
	far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare che si perfezionano
	dopo l'approvazione del bilancio del Consiglio ( se grava sul bilancio regionale la verifica la deve fare il Settore competente in materia di bilancio della Giunta )
	invarianza della spesa dando atto che la copertura finanziaria sussiste sulle attuali previsioni o mediante contestuale compensazione nell'ambito della medesima Missione e Programma
	il fondo di riserva per spese impreviste relative ad iniziative di legge destinate a far fronte ad event
•	straordinari e sopravvenuti dopo l'approvazione del bilancio del consiglio regionale e che in ogni caso non impegnano bilanci futuri con carattere di continuità
	variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite incremento del trasferimento concernente il proprio fabbisogno da parte del bilancio regionale
	variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle
	già previste
	copertura di minori entrate con contestuale variazione al bilancio finanziario vigente per consequenziali riduzioni di previsioni di spesa
	imputazione sugli esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio di previsione purché i relativi oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano l'importo maggiore nel periodo considerato dal bilancio di previsione ( art. 14 comma 5 l.r. 1/2015 )

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Missione				
Programma				
Titolo		· ·		
Totale	0	0	0	0

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra indicata				
•				
	•			

#### **SCHEDA AIUTI DI STATO**

Amministrazione proponente: Regione				
(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)				
		•		
Tipologia del provvedimento: Legge regionale		<b>V</b>		
(legge regionale, emendamenti, ecc.)				
		,		
Descrizione dell'intervento: La presente pro	•			
procedure per l'utilizzo delle cedole librario scuola primaria del sistema nazionale di istr fine di introdurre il principio della demateri delle famiglie rispetto agli esercizi commerci	ruzione, di ializzazion	ispone limitat e e in partico	e modifiche a lare della libe	lla l.r. 32/2002 al ra scelta da parte
		·		
			•	
(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento com	nplessivo, sta	nziamento annual	e, ammontare stim	ato per beneficiario)
•	• .			
		· ·		
I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUAL	LE PRESENZ	A DI UN AIUT	D DI STATO	
1. RISORSE PUBBLICHE				
				•
• 1.a. Impiego di risorse pubbliche	[	SI	NC	
		•		•
1.a1 □ il vantaggio è concesso a valere su risorse di altri enti pubblici sulla cui destinazione le A statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investime	Autorità na	zionali esercita	no la propria d	

contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

1.a.2 □ il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o

• •					
			•		_ ,
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			·	
			,		
FORSE			•		
(specificare dubbi):				<del></del>	
<u> </u>				<del></del>	
•				•	
hiarimenti relativi all'origine statalo uropea UE 2016/C 262/01 sulla nozio			omunicazioi	ne della Co	mmissior
lel caso venga risposto SI al punto 1.a s	si prosegue la con	npilazione della	scheda.	•	
	•	÷			
• 1.b. Risorse imputabili all'auto	rità pubblica	SI		NO	
					•
•				.*	
i il vantaggio è concesso diret lell'amministrazione pubblica [è il caso				nto parte	integran
					;
il vantaggio è concesso attraverso giscono sotto il controllo dell'Autorit	à pubblica (azion	ariato, diritti di	voto, nomi	ne del presid	
nembri dei rispettivi consigli d'ammini					
	·				_ ` .
nembri dei rispettivi consigli d'ammini:  Altro (specificare):				•	_ ` .
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
□ Altro (specificare):				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>
□ Altro (specificare):		•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>.</u>

In caso in cui si intenda rispondere <u>NO</u> al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto NO ad entrambi i punti 1.a e 1.b, non compilare i successivi punti 2 e 3.

#### 2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è *un'impresa*. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita *attività economica*, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

• 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI

NO

In caso in cui si intenda rispondere <u>NO</u> al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

2.b. Presenza di selettività

SI

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- □ identità (aiuti ad hoc);
- □ dimensione;
- □ settore economico o attività (indicare quali :\_\_\_\_\_

□ area geografica¹ (indicare qu	uale:					); • •
□ altre caratteristiche pre-de solo ad imprese neo-costituite		io regimi rivo	olti solo a d	eterminat	ti soggetti	giuridici, o
□ caso di finanziamento pul diritto o di fatto, dell'accesso					erso la lim	itazione, di
☐ Altro (specificare):				· ————————————————————————————————————		
					× .	
			· · · ·			<u> </u>
		-	-			· · · · ·
FORSE (specificare dubb	i):					
(specificate dubbi	·		\			-
			•			
**************************************	<u> </u>	``.	\ \		<del></del>	
						e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
In caso in cui si intenda rispo chiarimenti relativi alla sele 262/01 sulla nozione di Aiuto	ttività forniti nella C					
						•
Se si è risposto <u>NO</u> al present	e punto 2, <u>non</u> comp	lare il succes	ssivo punto	3.		
Se si è risposto <u>SI</u> ad entramb	oi i punti <u>1 e 2</u> compil	are il success	ivo punto 3	per verifi	icare la pre	senza di un
aiuto di Stato.		•	•	:		
		SI	]		10	
3. VANTAGGIO ECONOMICO			•			
Il vantaggio economico è u						
norma perchè lo Stato ha con	cesso il vantaggio gra	tuitamente o	contro una	remuner	azione insu	fficiente).

Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza.. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

Se si è riposto SI: Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio: □ sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto); □ abbuono di interessi (contributo in conto interessi); □ agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota); □ differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato); □ riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali); □ estinzione o riduzione del debito; □ cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato; □ garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato); □ prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato); □ riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese; □ finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato; partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato); □ compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark; nel caso delle infrastrutture: □ per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento; □ per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore; per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e

della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Altro (specificare):

FORSE	
	(specificare dubbi):
chiarimen	n cui si intenda rispondere <u>NO</u> al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica d nti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016 ulla nozione di Aiuto di Stato.
elativo a Comunica e 3 l'ever	nza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il crite alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui a azione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1 intuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di u approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.
II SEZION	NE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DEI LEGALITÀ.
, ,	**************************************
	iimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013
	one dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolame di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti
notific	ca preventiva, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientame
e dell	lle Linee guida di settore:
0	o indicare gli orientamenti di settore:
_	U.O. in the line and description of discipling distribution dell'aiuto in organico
In manca	anza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:
	sizione diretta del Trattato (TFUE)

o articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente:	
□ disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):	
o Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)	
	•
<ul> <li>Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sott obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese ir</li> </ul>	
o Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e d relativo al servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strac regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70	
<ul> <li>Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato conce degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)</li> </ul>	ssi sotto forma di compensazione
□ Casi di pre notifica	•
Supporto del Distinct Body SI	NO
Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il suppor	to del Distinct Body:
Parere del Distinct Body SI	NO
Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del la dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere re allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'u aiuto intende sottoporre al DPE.	so dal Distinct Body deve essere DPE di valutazione preliminare e

o articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: